

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

71.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (3058) . . . . .	879
PRESIDENTE . . . . .	879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887
BONFERRONI FRANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	880, 881 883, 884, 886
CICCIOMESSERE ROBERTO . . . . .	881, 883, 884, 885, 886
CITARISTI SEVERINO . . . . .	886
LAFORGIA ANTONIO . . . . .	881, 883
REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	880, 881, 882 884, 885, 886, 887
TESINI ARISTIDE . . . . .	882, 884, 886, 887
TREBBI ALOARDI IVANNE . . . . .	882, 884, 886, 887
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	887

La seduta comincia alle 9.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (3058).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha già provveduto alle consultazioni con le rappresentanze dei produttori, dei distributori e dei consumatori. Il risultato di tali consultazioni è stato recepito negli emendamenti di cui preannuncio la presentazione, assieme ai colleghi Trebbi e Tesini.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

## ART. 1.

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Gli onorevoli Bonferroni, Trebbi e Tesini hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 dopo le parole: « delle persone », aggiungere le seguenti: « con particolare riferimento alla popolazione infantile ».*

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Si tratta di una modifica che è stata recepita dalle consultazioni di cui ho riferito e che tende a dare maggiori garanzie nei confronti dei bambini.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non mi sembra che la modifica proposta sia fondamentale, in effetti nella parola « persone » sono compresi i bambini. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonferroni ed altri.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

## ART. 2.

Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

L'onorevole Ciccio Messere ha presentato il seguente emendamento 2. 1.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Si presumono non rispondenti alle disposizioni del precedente articolo i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione, non conformi a tutte le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato Europeo di normalizzazione (CEN).

Si presumono altresì non rispondenti alle disposizioni del precedente articolo i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione non conformi a tutte le norme contenute negli allegati al decreto ministeriale 31 luglio 1979, recante prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione di giocattoli nel territorio della Repubblica italiana, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie agli allegati al decreto ministeriale 31 luglio 1979 di cui al precedente comma. Tuttavia in nessun caso il procedimento di modifica dei predetti allegati ne sospende in tutto o in parte l'operatività.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Mi sembra chiaro il senso del nostro emendamento. Esprimo la mia soddisfazione per l'iniziativa della Commissione di attivare la discussione e quindi l'approvazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 2 ne propongo un nuovo testo in conformità con quanto lo stesso relatore ha proposto per l'articolo 3. Infatti nell'emendamento che ha presentato il relatore al successivo articolo 3 si prevede che « gli importatori debbono dimostrare la rispondenza dei giocattoli... all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana ».

Il senso del nostro emendamento è evidente: innanzi tutto è invertito il meccanismo di presunzione, cioè spetta di fatto al venditore e al costruttore di giocattoli dimostrarne la rispondenza alle disposizioni dell'articolo 1; si tenta poi di intervenire per dare una certa continuità a norme che già esistono e che mai sono state applicate perché è intervenuta la proroga. Mi riferisco al decreto ministeriale 31 luglio 1979, nei cui allegati sono indicate dettagliatamente le norme relative alla pericolosità ed ammissibilità dei giocattoli cui debbono attenersi costruttori e venditori. Non capisco perché non si debba far riferimento a quelle norme — che poi con successivo decreto possono eventualmente essere modificate —, fatte salve naturalmente quelle del CEN.

ANTONIO LAFORGIA. Penso che il secondo comma dell'articolo 2 vada incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole CiccioMessere. Esso prevede infatti che le norme per la sicurezza, pubblicate dal CEN, e i loro aggiornamenti siano approvati con decreto del ministro dell'industria, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie, anche se manca uno specifico riferimento ad un determinato decreto ministeriale.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole CiccioMessere in quanto ritengo che una dizione in termini nega-

tivi va a detrimento della scioltezza con cui si può sviluppare l'articolato. Inoltre, come lo stesso CiccioMessere ha ricordato, il comma aggiuntivo proposto dall'articolo 3 garantisce relativamente circa la natura dei prodotti importati. Per quanto riguarda poi il decreto ministeriale, cui l'onorevole CiccioMessere ha fatto riferimento, ricordo che sono sorte in proposito incertezze e perplessità sul piano dell'interpretazione e sulla legittimità del provvedimento.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento presentato dall'onorevole CiccioMessere per le stesse ragioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento CiccioMessere 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro imballaggi la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge od alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Gli onorevoli Bonferroni, Trebbi Aloardi e Tesini Aristide hanno presentato il seguente emendamento: *Al primo comma sostituire la parola: « imballaggi » con le seguenti: « involucri di contenimento ».*

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonferroni al primo comma accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Bonferroni, Trebbi e Tesini Aristide hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma, aggiungere le parole:* « Gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi apparecchi di installazione d'uso a quanto previsto dagli articoli 1, 2 della presente legge all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana ».

ARISTIDE TESINI. Questo emendamento rappresenta una tutela anche nei confronti dei nostri distributori, in quanto prima dello sdoganamento dei giocattoli gli importatori devono presentare una certificazione sulla loro rispondenza a quanto previsto negli articoli 1 e 2 della presente legge.

IVANNE TREBBI ALOARDI. A nostro avviso bisogna considerare il fatto che vi è una grande importazione dall'estero di giocattoli e vi è quindi il pericolo che si vari una legge senza significato, se non tuteliamo adeguatamente il bambino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonferroni 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 4 e 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

#### ART. 5.

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura.

#### ART. 6.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

La sanzione di cui al precedente comma è irrogata con provvedimento dell'Ufficio provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato territorialmente competente a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti allo Stato.

Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporsi il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Possono altresì disporsi il sequestro e la confisca dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli Uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

L'onorevole Ciccio Messere ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 6 con i seguenti:*

Chiunque non osserva gli obblighi in materia di sicurezza di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 della presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 10 milioni.

La sanzione di cui al precedente comma è irrogata con provvedimento dell'Ufficio provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, territorialmente competente a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti allo Stato (6.1).

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oltre alla immediata denuncia all'autorità giudiziaria competente, dispone il sequestro dei prodotti pericolosi (6. 3).

**ROBERTO CICCIO MESSERE.** L'emendamento, da me presentato, tende a stabilire la competenza del pretore in materia.

Se c'è un giocattolo pericoloso il pretore interviene solo nel momento in cui

il bambino è morto o ferito, mentre se c'è la denuncia di un cittadino sulla pericolosità di un giocattolo, il pretore non può intervenire.

Va considerato, inoltre, che in materia di difesa generale del consumatore è previsto espressamente l'intervento del pretore; non capisco, quindi, perché tale intervento non sia previsto anche nel provvedimento che stiamo esaminando.

Circa il terzo comma dell'articolo 6, sono dell'opinione che esso debba essere formulato in modo più tassativo; insisto però in modo particolare sull'emendamento, da me proposto al primo comma (che recepisce anche il parere della Commissione giustizia), ricordando altresì che, in sede di depenalizzazione, sono stati esclusi tassativamente i reati riguardanti la salute del cittadino e la tutela del consumatore.

**ANTONIO LAFORGIA.** In linea teorica sono d'accordo con quanto detto ora dal collega Ciccio Messere; però, dobbiamo tenere presente anche le esigenze di agibilità della norma che stiamo per approvare. Il testo dell'articolo 6 del resto mi sembra che salvaguardi già le esigenze richiamate dal collega Ciccio Messere. Non viene escluso infatti che, ove la pericolosità del giocattolo sia evidente, su denuncia di parte, vi sia l'intervento automatico dell'autorità giudiziaria.

La dizione « fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti costituiscano reato », mi sembra includere anche l'intervento del pretore. Non mi pare quindi necessario l'emendamento Ciccio Messere. Può darsi che successivamente, in sede di applicazione della legge e in base all'esperienza maturata, si presenterà l'esigenza di modificare il regime sanzionatorio, ma credo che al momento la normativa dell'articolo 6 sia sufficiente.

**FRANCO BONFERRONI, Relatore.** Condivido le considerazioni dell'onorevole Laforgia e mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento Ciccio Messere al primo comma.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario all'emendamento CiccioMessere 6. 1. La motivazione che è stata data, il bignè avariato, l'armagiocattolo, può fare un certo effetto, ma il problema non può essere posto in questi termini. Trasformare la sanzione da amministrativa a penale e prevedere addirittura in termini cumulativi la pena detentiva e quella pecuniaria, senza che vi sia stata consumazione del reato, può far sorgere sul piano giuridico delle perplessità. Tutt'al più si può ipotizzare il tentativo, ma mai la consumazione del reato. In quest'ultimo caso, evidentemente, non c'è bisogno di una norma specifica perché in sede penale si potrà sempre intervenire, anche a prescindere da quelle che sono le sanzioni amministrative disposte eventualmente dal Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento CiccioMessere 6. 1 non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

L'onorevole Tesini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole « 10 milioni » con le altre « 5 milioni » (6. 2).*

ARISTIDE TESINI. Ho presentato questo emendamento perché in nessuna delle leggi sanzionatorie degli ultimi 10 anni è prevista una sanzione di 10 milioni che, francamente, ritengo eccessiva. Anche la più pesante di queste leggi, quella sulle etichettature tessili, prevede una sanzione che va da 200 mila a 5 milioni di lire.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Ritengo giusta la misura dei 10 milioni.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento; ritengo che la misura dei 10 milioni sia adeguata.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non sono d'accordo con

quanto sostiene l'onorevole Tesini, confermo quindi la validità della misura dei 10 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 2.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Bonferroni e Trebbi Aloardi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire nel primo comma dell'articolo 6 le parole: si applica... a lire 10 milioni, con le seguenti: è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni (6. 2. 1).*

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'emendamento Bonferroni 6. 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonferroni 6. 2. 1.

(*E approvato*).

ROBERTO CICCIOMESSERE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 6. 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonferroni ha presentato il seguente emendamento 6. 4:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 6 con il seguente:*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza di cui all'articolo 1 della presente legge.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Mi sembra una formulazione rispondente anche alle richieste dell'onorevole CiccioMessere.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonferroni 6. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'onorevole Bonferroni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Il Ministro della sanità provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Bonferroni.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli onorevoli Bonferroni, Trebbi Aloardi e Tesini Aristide hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 7 col seguente:*

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di

dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione di specifici divieti, per tipi di giocattoli insicuri di cui all'articolo 1.

L'onorevole Aristide Tesini ha presentato il seguente emendamento 7. 4:

*Sostituire le parole:* anche se prive della presente legge *con le seguenti:* purché siano etichettati all'articolo 3 della presente legge.

L'onorevole Cicciomessere ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

ROBERTO CICCIOMESSERE. Il significato del mio emendamento è evidente: se i giocattoli sono pericolosi debbono essere ritirati dal mercato; se diciamo che, una volta riconosciuti pericolosi, possono essere venduti ancora per un anno, continuiamo a realizzare un pericolo nei confronti del bambino.

Il divieto di immissione nel mercato di giocattoli pericolosi è legato all'emanazione del decreto del ministro dell'industria. Se stabiliamo in maniera tassativa che non possono essere immessi al consumo giocattoli non conformi alle norme del CEN, non si capisce perché è necessario successivamente un decreto del Ministro dell'industria, che specifichi i giocattoli per i quali vige questo divieto in quanto pericolosi.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Realisticamente faccio presente al relatore che non è possibile prevedere l'emanazione di un decreto, che specifichi tutta la vastissima gamma dei giocattoli insicuri. Sarebbe meglio prevedere l'immissione al consumo delle scorte « ad eccezione dei giocattoli insicuri ». In questa maniera si viene anche incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Cicciomessere.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

SEVERINO CITARISTI. Se lasciamo l'articolo 7 così com'è, è evidente che le scorte possono essere immesse al consumo solo se prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, e non se vi sia pericolosità.

IVANNE TREBBI ALOARDI. La dizione « ad eccezione dei giocattoli insicuri » dà più garanzia. Infatti, in base all'articolo 7, le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un anno dalla data di pubblicazione della presente legge. Ciò significa che per un anno questa legge non vale. Noi invece prevediamo esplicitamente che non vale per tutti i giocattoli, ad eccezione di quelli insicuri. Questo è un elemento di maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bonferroni, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 7:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Sono favorevole a questo testo e dichiaro di ritirare il mio emendamento 7. 1.

ARISTIDE TESINI. Anche io dichiaro di ritirare il mio emendamento 7. 4.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonferroni, completamente sostitutivo dell'articolo 7.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

#### ART. 8.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Bonferroni ha presentato il seguente emendamento:

*Alla seconda riga sostituire la parola trentesimo con l'altra: centoventesimo.*

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Lo emendamento tende a rendere maggiormente praticabile la normativa che stiamo per approvare.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non vedo come si possa conciliare l'esigenza primaria del provvedimento — quella della sicurezza — se non si garantisce una rapida forma di applicazione della normativa in questione.

FRANCO BONFERRONI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8.

*(È approvato).*

L'onorevole Bonferroni ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria, commercio, artigianato e commercio estero della Camera,

riunita il 6 aprile 1982 in sede legislativa per l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 3058, concernente prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia,

impegna il Governo:

1) ad accertare, prima di concedere ad istituti, enti o laboratori l'abilitazione a rilasciare le certificazioni di conformità di



VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

cui alle norme previste dagli articoli 1 e 2 della legge, che detti istituti, enti o laboratori abbiano personalità giuridica ed i loro organi istituzionali prevedano la presenza, anche a titolo consultivo, di rappresentanze della produzione e della distribuzione;

2) ad inserire, nei decreti di aggiornamento previsti dal secondo comma dell'articolo 2, disposizioni che indichino, per i giocattoli prodotti o importati e comunque distribuiti nel territorio nazionale, le modalità d'uso e l'età a partire dalla quale è consigliabile affidare il giocattolo al bambino;

3) a prevedere che le associazioni dei consumatori legalmente riconosciute collaborino nella funzione attiva di vigilanza e di segnalazione, ai preposti organi dello Stato, dei casi specifici che possano consigliare la verifica di rispondenza ai criteri di sicurezza enunciati nella legge di particolari giocattoli;

4) a verificare, a due anni dall'entrata in vigore della legge, la oggettiva e pratica rispondenza agli obiettivi emersi dalla discussione, per poi riferire in Parlamento.

(12/3058/1)

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accoglie come raccomandazione.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Il disegno di legge che stiamo per approvare è stato migliorato con le modifiche introdotte. A questo risultato si è potuti giungere sia per l'approfondimento della materia, compiuto in sede di Comitato ristretto, sia per i suggerimenti emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei produttori e dei commercianti.

Tengo a sottolineare il metodo di lavoro applicato, quello delle audizioni, che ha dato buoni risultati e che ha messo in luce la particolare attesa del provvedi-

mento stesso da parte delle categorie interessate, cosa che era stata più volte richiamata attraverso interrogazioni ed interpellanze, da parte del gruppo comunista.

Da parte nostra, ripeto, era stata più volte sottolineata l'importanza di arrivare, per il nostro paese, ad un provvedimento di questo genere, la cui carenza aveva creato pericoli alla incolumità dei bambini e grave crisi per l'industria italiana, che si era trovata a dover affrontare una concorrenza spietata da parte di quei paesi che producono giocattoli meno costosi, ma più pericolosi dei nostri.

Per questi motivi il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso.

ARISTIDE TESINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge che risulta indubbiamente migliorato dal lavoro del Comitato ristretto. Mi associo inoltre a quanto detto dalla collega Trebbi, circa l'aiuto che questo provvedimento dà alla produzione e alla distribuzione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel

---

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

---

territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (3058):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete, Aliverti, Balestracci, Bonferroni, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli,

Cappelloni, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Cuminetti, Dujany, Ferrari Silvestro, Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Marrafini, Olivi, Proietti, Pugno, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi Ivanne.

**La seduta termina alle 10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO